

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Via Gattamelata, n.64 – 35128 Padova

Codice fiscale/P.I.: 04074560287

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

**Fornitura di un microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super
risoluzione per imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla diagnostica
nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute, conto
capitale 2016/2017**

CUP J91G18000130001 CIG 8004143BBF

Con la presente scrittura privata tra:

- il dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 01/09/1956, (Cod. Fisc. RBRGRG56P01F999L), il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova;

E

- il Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ (CF _____),
il quale/la quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, per la stipula del
contratto d'appalto e quindi in nome e per conto della ditta _____ con sede legale
a _____, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
_____ al numero _____

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 213 del 15/04/2019 il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., una procedura aperta per la fornitura di un microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super risoluzione per imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla diagnostica;

- con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- in data _____ venivano chiuse le operazioni di gara, come si evince dai verbali della Commissione Giudicatrice del _____ e _____;

- con i citati verbali, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara relativa alla fornitura di un microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super risoluzione per

All. 9 Schema di contratto

imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla diagnostica, dalla quale risulta prima classificata la ditta _____ di _____, la cui offerta ha ottenuto un punteggio totale di _____/100 di cui offerta tecnica _____/70 ed offerta economica _____/30, corrispondente ad una offerta economica complessiva pari a € _____ oltre IVA;

- con deliberazione n. _____ del _____ il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., della fornitura di un microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super risoluzione per imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla diagnostica, a favore della ditta _____

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ATTO CONTRATTUALE

Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto

Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto gli elaborati ed i documenti di seguito riportati:

- Disciplinare con Allegati;
- Capitolato speciale;
- Cauzione definitiva;
- Offerta della ditta n. _____, comprensiva di documentazione amministrativa;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 136/2010 "Tracciabilità Flussi Finanziari";
- DUVRI;
- eventuali ulteriori documenti.

I richiamati documenti sono depositati agli atti dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Istituto e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto

L'Istituto Oncologico Veneto, come sopra rappresentato, affida la fornitura di un microscopio a scansione laser con analisi spettrale e super risoluzione per imaging in vivo e in vitro applicato alla ricerca ed alla diagnostica, come dettagliato nel Capitolato speciale e nell'offerta di gara, all'impresa _____, con sede legale a _____ iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____. Il contratto avrà la durata di _____ mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

All. 9 Schema di contratto

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora accerti la disponibilità di convenzioni attivate da CONSIP o dal CRAV, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Art. 3 - Affidamento dell'appalto ed importo contrattuale

L'importo della presente fornitura ammonta ad € _____ ed è comprensivo della formazione del personale utilizzatore, del trasporto, consegna, montaggio e collaudo e di ogni altro onere necessario per la corretta e completa esecuzione della fornitura.

Gli oneri per la sicurezza finalizzati a eliminare rischi da interferenze sono pari a € 0,00.

Art. 4 - Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, aperto presso _____ IBAN _____ e che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Art. 5 - Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario è tenuto a eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previste nel Capitolato Speciale, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Aggiudicatario risponde pienamente dei danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che possano derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di igiene, di sicurezza ed antinfortunistiche degli addetti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre, a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Responsabile di contratto contestualmente alla stipula del presente atto o al massimo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 6 - Tempi d'esecuzione

La fornitura dovrà essere consegnata entro _____ dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, rispettando le modalità definite nell'ordine e presso il luogo in esso indicato.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione di ogni singola attività prevista dal presente contratto di appalto verrà sanzionato con le penali previste al successivo articolo 12 - "contestazioni, controversie e applicazione di penali".

All. 9 Schema di contratto

Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec)

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ nella persona del _____.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, si dovrà attenere a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'Istituto si riserva la facoltà di nominare successivamente, su indicazione del Dec, un assistente al Dec.

Art. 8 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 9 - Termini di pagamento e fatturazione

Il pagamento sarà effettuato nel termine di 60 giorni dall'adozione del relativo certificato di regolare esecuzione da parte del Rup. Tale termine è oggettivamente giustificato in ragione della complessità quanti/qualitativa degli approvvigionamenti di beni e servizi, sia di carattere istituzionale che di ricerca, dell'Istituto Oncologico Veneto, nella sua duplice veste di Ente del SSN e di I.R.C.C.S.

Il certificato di regolare esecuzione indica le ritenute per la compensazione dell'eventuale anticipazione, qualora richiesta ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss m. e i., nonché le eventuali ulteriori trattenute di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.

Le singole fatture potranno essere emesse dal fornitore solo a seguito del ricevimento dei relativi certificati di pagamento, rilasciati da parte del Rup entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati di regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà essere effettuata in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che questo Istituto ha adottato quale

All. 9 Schema di contratto

proprio standard operativo, sulla base delle disposizioni operative di cui alla circolare informativa prot. 3238 del 11.03.2015 consultabile sul sito www.ioveneto.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova, e dovrà contenere esplicito riferimento alla fornitura in oggetto e il codice identificativo gara CIG.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

La ditta affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche relative al contratto e ad eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Si precisa infine che il tesoriere dell'Istituto applica una commissione bancaria di Euro 2,49 a carico dei fornitori sui pagamenti superiori a 2 mila euro effettuati dallo IOV ai fornitori stessi (vedasi avviso pubblicato sul sito dell'Istituto, sezione "fornitori").

Art. 10 - Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € _____ mediante fidejussione n. _____ emessa da _____ in data _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, l'Istituto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Istituto debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 11 – Modifiche di contratto durante il periodo di efficacia

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Contestazioni, controversie e applicazione di penali

Trova applicazione quanto esplicitato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, parte integrante del presente documento.

Art. 13 - Subappalto e subaffidamenti

In caso di subappalti e subaffidamenti si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All. 9 Schema di contratto

Art. 14 - Risoluzione del Contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, oltre che negli altri casi previsti dall'ordinamento.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso unilaterale

Nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo mediante formale comunicazione, da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 16 - Cessione del credito

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

Art. 17 – Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Prescrizioni applicative della normativa antimafia

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con D.G.R. n. 59 del 26/01/2018 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

All. 9 Schema di contratto

Il presente contratto si risolverà immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura dell'10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 19 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

All. 9 Schema di contratto

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali

Il contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo sono interamente a carico dell'appaltatore.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegati nella normativa di settore.

Art. 23 - Clausola finale

Il presente atto, si compone di n. 8 facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Dott. Giorgio Roberti

DITTA

Dott./Dott.ssa _____
